

## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, FORNITURE e LAVORI**

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021)

<b>TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPO I– OGGETTO E PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>6</b>
<b>1   PREMESSE .....</b>	<b>6</b>
<b>2   DEFINIZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>3   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4   PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>7</b>
<b>5   FONTI NORMATIVE .....</b>	<b>8</b>
<b>6   CONFLITTO DI INTERESSI.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO II LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI E I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE NEGOZIALI .....</b>	<b>9</b>
<b>7   RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI IN TEMA DI ATTIVITÀ NEGOZIALE.....</b>	<b>9</b>
<b>8   COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>9   COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>10   COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>11   COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE</b>	

<b>E DEL DIRETTORE DEI LAVORI .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPO III LE FASI PROCEDURALI.....</b>	<b>13</b>
<b>12 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI.....</b>	<b>13</b>
<b>13 FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO- INDIZIONE DELLE PROCEDURE .....</b>	<b>14</b>
<b>14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>15 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI SETTORI ORDINARI E NEI SETTORI SPECIALI .....</b>	<b>15</b>
<b>16 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI .....</b>	<b>16</b>
<b>17 SUBAPPALTO E MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>17</b>
<b>TITOLO II – AFFIDAMENTI DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI ORDINARI.....</b>	<b>19</b>
<b>18 LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI ORDINARI.....</b>	<b>19</b>
<b>19 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI ORDINARI.....</b>	<b>19</b>
<b>TITOLO III – AFFIDAMENTI DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI SPECIALI .....</b>	<b>19</b>
<b>20 LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORI SPECIALI.....</b>	<b>19</b>
<b>21 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA NEI SETTORE SPECIALI .....</b>	<b>20</b>

Pagina 3 di 31

<b>22</b>	<b>SISTEMI DI QUALIFICAZIONE.....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA NEI SETTORI ORDINARI.....</b>		
<b>23</b>	<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>21</b>
<b>24</b>	<b>LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .....</b>	<b>22</b>
<b>TITOLO V – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA NEI SETTORI SPECIALI.....</b>		
<b>25</b>	<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>23</b>
<b>26</b>	<b>- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>INDAGINI DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .....</b>	<b>26</b>
<b>28</b>	<b>IL CONFRONTO COMPETITIVO A SEGUITO DELL'INDAGINE DI MERCATO .....</b>	<b>27</b>
<b>29</b>	<b>LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>28</b>
<b>30</b>	<b>OFFERTE ANOMALE.....</b>	<b>29</b>
<b>31</b>	<b>AFFIDAMENTI DI SOMMA URGENZA.....</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.....</b>	<b>29</b>
<b>TITOLO VI– INCARICHI DI PROGETTAZIONE.....</b>		
<b>33</b>	<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI.....</b>	<b>29</b>
<b>TITOLO VII – TRATTAMENTO DEI DATI.....</b>		
		<b>30</b>

<b>34</b>	<b>REGOLE DI TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>30</b>
	<b>TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>31</b>
<b>35</b>	<b>– PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>31</b>
<b>36</b>	<b>CONTROVERSIE .....</b>	<b>31</b>

## TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

### Capo I – Oggetto e principi generali

#### 1 Premesse

1. La società Uniacque S.p.A, di seguito anche “la Società” è una società interamente pubblica, concessionaria, sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo, del servizio idrico integrato.
2. La Società costituisce, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "il Codice"), un ente aggiudicatore, in quanto impresa a capitale interamente pubblico che svolge in via prevalente attività ricomprese nell'ambito dell'art. 117 del Codice.
3. La Società in qualità di concessionaria del servizio idrico integrato applica, con riferimento alle procedure di acquisto rientranti nelle attività di cui all'art. 117 del Codice nonché quelle ad esse strumentali e/o accessorie, la disciplina di cui al Titolo VI “regimi particolari di appalto” del predetto Codice che regola gli affidamenti nei settori speciali, nonché le disposizioni previste nel presente Regolamento.
4. Per le altre procedure di acquisto, non rientranti nelle attività di cui all'art. 117 del Codice, la Società, nell'esercizio dell'attività negoziale, osserva le norme di cui alla Parte I e alla Parte II del Codice riferita ai settori ordinari, nonché le disposizioni contenute nelle Linee attuative Anac in quanto applicabili e compatibili.

#### 2 Definizione

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. “**Codice**”: il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
2. “**Contratti di rilevanza comunitaria**”: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice;
3. “**Contratti o contratti pubblici**”: i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla Società;
4. “**Contratti sotto soglia**”: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice;
5. “**DeC**”: il Direttore dell'esecuzione del contratto;
6. “**DL**”: il Direttore Lavori;
7. “**Richiesta di Acquisto**” (RdA): il documento in formato cartaceo e/o elettronico, tramite il

quale l'Ufficio Proponente esprime un fabbisogno di beni, servizi, lavori;

8. "**RpA**": il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
9. "**RpE**": il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;
10. "**RpP**": il Responsabile del procedimento per la fase di programmazione e progettazione;
11. "**Settore speciale**": il settore dei contratti pubblici relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
12. "**Settori ordinari**": i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi alla gestione del servizio idrico integrato;
13. "**Soglie Comunitarie**": gli importi di cui all'art. 35 del Codice;
14. "**Ufficio Appalti e Acquisti**": l'ufficio "Appalti e Acquisti" che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è responsabile dell'espletamento delle procedure di appalto;
15. "**Ufficio Proponente**": l'ufficio che manifesta il fabbisogno relativo ai lavori, beni o servizi da acquisire, mediante emissione della RDA.

### 3 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al disposto di cui all'art. 36 comma 8 del Codice, disciplina e descrive le modalità, i limiti e le procedure che devono essere osservate dalla Società ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ivi compresi gli affidamenti degli incarichi ai professionisti (di seguito "attività negoziale").
2. Il Regolamento disciplina sia l'attività negoziale inerente l'esercizio delle attività rientranti nel Settore speciale, sia quella espletata nei Settori Ordinari.
3. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle Soglie Comunitarie deve avvenire in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, così come meglio dettagliato al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento.
4. L'affidamento di contratti di importo inferiore alle Soglie Comunitarie deve avvenire in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, così come meglio dettagliato al Titolo IV e al Titolo V del presente Regolamento.

### 4 Principi generali

1. L'attività negoziale della Società deve svolgersi in maniera tale da garantire la qualità e la rispondenza alle necessità aziendali dei beni e delle prestazioni acquisite nonché il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

2. La Società tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale, anche suddividendo gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, nei termini previsti dal Codice e, in ogni caso, evitando di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
3. La Società, nell'esercizio della propria attività negoziale, può ispirare i criteri di selezione del contraente, nei limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, ad esigenze sociali, nonché di tutela della salute, dell'ambiente, di promozione dello sviluppo sostenibile, anche da un punto di vista energetico e ambientale.
4. La Società, nell'esercizio della propria attività negoziale, utilizza, se ritenuto opportuno o comunque nei casi previsti dalla legge, gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dal Codice.
5. La società, nell'esercizio della propria attività negoziale, adempie agli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei termini previsti dalla legge, dall'ANAC e dai relativi regolamenti societari. In particolare, il Responsabile dell'Ufficio Appalti garantisce la regolarità e completezza dei flussi informativi circa l'attività negoziale della Società nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice etico, dal Modello Organizzativo Gestionale e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Società, anche al fine di consentire un'efficace attività di auditing da parte dei predetti organi.
6. La Società può prevedere nei bandi, avvisi, capitolati o nei contratti apposite clausole risolutive o cause di esclusione dalle procedure selettive in caso di gravi inosservanze del Codice etico o delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione.

## 5 Fonti normative

1. Le procedure di affidamento dei contratti espletate dalla Società saranno regolate dalle seguenti fonti normative:
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni;
  - Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;



- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori ordinari;
- Linee guida ANAC in quanto applicabili;
- Ogni altra fonte legislativa e regolamentare in quanto applicabile in relazione all'oggetto disciplinato dal presente Regolamento.

## **6 Conflitto di interessi**

1. Qualora sussistano situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice, i soggetti coinvolti nel processo di acquisto (il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e progettazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto, nonché il Direttore dell'esecuzione e il Direttore Lavori, qualora nominati) sono tenuti a dichiarare la presenza di tali situazioni di conflitto.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono tenuti a dichiarare l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al predetto articolo 42 del Codice.

## **Capo II la ripartizione delle funzioni aziendali e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure negoziali**

### **7 Ripartizione delle funzioni aziendali in tema di attività negoziale**

1. La responsabilità della procedura in fase di programmazione e progettazione è di norma attribuita al Direttore dell'Ufficio Proponente, competente all'emissione della RdA o da un soggetto da lui delegato nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 31 del Codice. Tale soggetto svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento in fase di programmazione e progettazione (RpP) di seguito meglio specificate.
2. La responsabilità della procedura nella fase di affidamento è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 31 del Codice. Tale soggetto svolgerà le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RpA,) di seguito meglio specificate.
3. La responsabilità della procedura in fase di esecuzione è affidata al Direttore dell'Ufficio proponente, o ad un soggetto da lui delegato nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 31 del Codice. Tale soggetto svolgerà le funzioni di Responsabile del Procedimento, per la fase di esecuzione (RpE) di seguito meglio specificate. Allo stesso soggetto può essere attribuito il ruolo di Responsabile dei lavori.

4. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione (DeC) è ricoperto dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione (RpE), ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice e dei relativi provvedimenti attuativi ad oggi emanati di cui alle Linee Guida ANAC n.3 del 11/01/2017 e al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, salvo che si tratti di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, o di appalti di servizi e forniture di importo superiore a 500.000 euro per singola consegna/prestazione; in tali circostanze lo stesso sarà nominato dal competente Organo Aziendale.
1. L'incarico di Direttore dei Lavori (DL) può essere ricoperto dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione (RpE), salvo che si tratti di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di singoli cantieri di importo superiore a 1.500.000 euro; in tali circostanze lo stesso sarà nominato dal competente organo Aziendale.

## 8 Compiti del Responsabile del Procedimento in fase di programmazione e progettazione

1. Al RpP sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dalla Delibera ANAC del 11/10/17 e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi e del presente regolamento, fermi restando ulteriori compiti previsti nelle procedure interne del Sistema di Gestione Integrato della Società. In particolare:
2. Il RpP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della redazione del Piano degli acquisti annuale di cui al successivo articolo 12.
3. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture:
  - a. predispone la documentazione tecnica relativa all'affidamento;
  - b. organizza l'istruttoria e l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei progetti;
  - c. effettua la valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
  - d. effettua la redazione/ procede alla verifica di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
  - e. per gli appalti di lavori:
    - i. promuove e definisce le modalità di verifica dei vari livelli progettuali e le

- procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- ii. coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
  - iii. svolge l'attività di verifica dei progetti, anche avvalendosi della struttura aziendale;
  - iv. sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista;
  - v. accerta la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico di direzione lavori a soggetti esterni;
  - vi. accerta la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico di collaudatore a soggetti esterni.

## **9 Compiti del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento**

1. Il RPA ha il compito di curare lo svolgimento della procedura di selezione del contraente nelle seguenti fasi:
  - a) propone la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto e definisce, con il supporto del RpP, i criteri di aggiudicazione;
  - b) provvede alla redazione della documentazione amministrativa relativa all'affidamento e può motivatamente richiedere al RpP proponente la modifica o la integrazione della documentazione tecnica;
  - c) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del codice identificativo della gara (CIG) e cura l'invio dei dati e delle comunicazioni all'ANAC e all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
  - d) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;
  - e) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della Commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai settori ordinari e con riferimento ai settori speciali;
  - f) svolge le attività di verifica della documentazione amministrativa con il supporto della Commissione giudicatrice;

- g) attiva la procedura di soccorso istruttorio laddove necessaria;
- h) provvede alle comunicazioni da effettuarsi ai concorrenti;
- i) svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 15.

## 10 Compiti del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione

1. Al RpE sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dalla Delibera ANAC del 11/10/17 e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi e del presente regolamento, fermo restando quanto previsto nelle procedure interne del Sistema di Gestione Integrato della Società. In particolare:
2. Il RpE per la fase di esecuzione assume i compiti di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione.

Con riferimento agli appalti di lavori:

- a) impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e autorizza lo stesso alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace;
- b) ove ricorra, assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- c) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del Direttore dei Lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi;
- d) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del Direttore dei Lavori, redigendo apposita relazione;
- e) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
- f) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- g) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti stabiliti dal Codice e dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto;
- h) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva

dell'affidatario e del subappaltatore;

- i) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori;
- j) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori.

Con riferimento agli appalti di servizi e forniture:

- a) svolge, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali;
- c) supervisiona al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi.

## **11 Compiti del Direttore dell'Esecuzione per appalti di servizi e forniture e del Direttore dei Lavori**

Il DeC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Società, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Il DL impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori. Al DeC e al DL sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 3 attuative del Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi e del presente regolamento, fermi restando ulteriori compiti previsti nelle procedure interne del Sistema di Gestione Integrato della Società.

## **CAPO III LE FASI PROCEDURALI**

### **12 Programmazione degli acquisti.**

1. La Società svolge la propria attività negoziale secondo un principio di programmazione annuale degli acquisti.
2. Nei sessanta giorni successivi all'approvazione del budget annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti, elabora, sulla base delle richieste ed indicazioni provenienti da i vari settori ed uffici della Società, una proposta di

piano degli acquisti annuale che viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

### 13 Fasi delle procedure di affidamento- indizione delle procedure

1. Le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi, forniture si svolgono nel rispetto delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici, oltre che delle altre fonti normative applicabili, delle regole individuate da ANAC, in quanto applicabili, delle previsioni di cui al presente Regolamento.
2. La procedura di affidamento prende avvio con la richiesta di acquisto (RdA) che costituisce la determina a contrarre, la quale viene assunta dall'organo o ufficio societario abilitato secondo le deleghe e le procure aziendali rilasciate. La RdA deve indicare le opere, il bene o la prestazione richiesta e le relative caratteristiche, nonché l'importo massimo stimato di spesa. La RdA viene sottoposta all'approvazione dell'organo aziendale competente secondo le deleghe e le procure aziendali rilasciate, ove diverso dal soggetto che ha emesso la RdA.
3. A seguito dell'emissione della RdA, il procedimento conseguente viene svolto dal Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti, in qualità di RpA, il quale procede, in via preliminare, all'individuazione del settore di riferimento dell'acquisto (se ordinario o speciale) nonché della specifica procedura da svolgersi per la scelta del contraente, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. Successivamente, il RpA predispone la documentazione amministrativa necessaria all'espletamento della procedura prescelta e ne svolge i relativi adempimenti.
4. La documentazione tecnica da allegare agli atti della procedura viene predisposta dall'Ufficio proponente ed emittente la relativa RdA e viene messa a disposizione del RpA che la include nella relativa documentazione. Il RpA può motivatamente richiedere all'Ufficio proponente la modifica o la integrazione della documentazione tecnica.
5. La selezione dei partecipanti avviene mediante le procedure previste dal Codice per l'individuazione dei soggetti offerenti e secondo le modalità previste dal Codice e dal presente Regolamento.
6. Le procedure di affidamento sono finalizzate alla selezione della migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal Codice e secondo i casi ivi previsti.

#### 14 Criteri di aggiudicazione.

1. Nei settori ordinari, la scelta del criterio di aggiudicazione avviene nel rispetto dall'art. 95 del Codice.
2. Nel Settore speciale, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle caratteristiche tecniche della prestazione, la Società potrà decidere se utilizzare per la selezione del contraente, il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Laddove il criterio di aggiudicazione sia quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società individuerà nella lettera d'invito i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto potranno essere previsti, ove necessario, sub-criteri.
4. Devono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, di importo pari o superiore ad Euro 40.000;
  - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
  - i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

#### 15 La Commissione giudicatrice nei settori ordinari e nei settori speciali

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Amministratore Delegato o suo delegato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Negli appalti relativi ai settori ordinari, la Commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto dell'art 77 del Codice. Negli appalti relativi al Settore speciale, la Commissione sarà composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di cinque, aventi specifiche competenze tecniche, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono scelti di norma tra i dipendenti in possesso della necessaria professionalità e competenza in relazione all'appalto da aggiudicare. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti

qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

3. I componenti della Commissione giudicatrice dovranno sottoscrivere le dichiarazioni sul conflitto di interesse come previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.
4. La Commissione supporta il RpA nell'esame della documentazione amministrativa e si occupa della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
5. Le funzioni di segretario con il compito di curare la verbalizzazione delle operazioni di gara possono essere svolte da un commissario, compreso il Presidente, o da un soggetto esterno alla Commissione giudicatrice.

## 16 Aggiudicazione e stipula dei contratti

1. Individuata la graduatoria degli offerenti il RpA predispone la proposta di aggiudicazione.
2. Nella proposta di aggiudicazione, il RpA richiede all'aggiudicatario tutta la documentazione ritenuta utile per l'espletamento delle verifiche di cui al presente regolamento. Ove tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate, il RpA esclude l'aggiudicatario provvisorio dalla procedura e provvede a verificare il secondo in graduatoria, comunicandogli l'aggiudicazione, in caso di esito positivo delle verifiche.
3. La graduatoria diventa definitiva dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario provvisorio, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
4. Nei casi di urgenza, la Società può procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva al primo in graduatoria e, qualora nel corso delle verifiche, ravvisi delle difformità rispetto alle dichiarazioni presentate o altre irregolarità, può revocare l'aggiudicazione definitiva e procedere con il secondo in graduatoria.
5. Il RpA, previa verifica positiva circa l'effettivo possesso dei requisiti prescritti e circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, procede ad emettere il provvedimento di aggiudicazione, il quale, in caso di affidamento di valore superiore ai 150 mila Euro, viene trasmesso all'Amministratore Delegato o suo delegato, il quale verificata la proposta, provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione, nel momento in cui viene emesso il relativo provvedimento, diviene



efficace nei confronti dell'aggiudicatario.

7. Contestualmente alla comunicazione all'aggiudicatario dell'aggiudicazione definitiva viene trasmessa agli altri concorrenti comunicazione con cui viene indicato il nominativo dell'aggiudicatario.
8. La Società può sempre decidere di:
  - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del RpA;
  - non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
9. Il contratto o l'ordine, redatto a cura del RpA, viene sottoscritto dalla persona dotata dei necessari poteri in forza delle deleghe e delle procure aziendali rilasciate.
10. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto viene decisa dal RpE nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara sia in grado di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea. Nel provvedimento in cui si dispone l'esecuzione anticipata del contratto, devono essere evidenziate le motivazioni di urgenza che la giustificano.

## 17 Subappalto e modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

1. L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata dal RpE, previa verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti di legge da parte del RpA, con provvedimento di autorizzazione che dia conto, in particolare, della sussistenza delle circostanze che, a norma di legge, legittimano il ricorso a tale istituto, del rispetto dei limiti entro cui lo stesso è ammissibile, dell'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori.
2. L'autorizzazione rispetto a modifiche, nonché alle varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione viene rilasciata dal RpE su eventuale proposta del DeC e/o DL.
3. Il rinnovo di contratti in corso di esecuzione viene disposto dal RpE se è previsto nel bando e nei documenti di gara una opzione in tal senso e alle condizioni ivi previste.
4. La proroga di contratti in corso di esecuzione viene disposta dal RpE su richiesta del DeC limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie

per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **Titolo II – Affidamenti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari**

### **18 Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari**

1. Il valore delle soglie comunitarie nei settori ordinari è stabilito dall'art. 35, comma 1 del Codice.
2. Resta fermo il recepimento automatico, da parte del presente Regolamento, di ogni successiva variazione dei predetti importi disposti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Per gli affidamenti sotto soglia nei settori ordinari, la Società applica, come stabilito al successivo art. 23 le soglie indicate dall'art. 36 del Codice, salvo la vigenza di ulteriori disposizioni normative applicabili in ragione di specifici interventi Legislativi che si intendono richiamate nel presente Regolamento. Resta fermo il recepimento automatico di ogni successiva variazione dei predetti importi disposti dalla normativa nazionale di riferimento.

### **19 Procedure di affidamento dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superi le soglie di rilevanza comunitaria stabilite in sede normativa, si osservano le relative disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, svolgendo le procedure ivi previste, nonché si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento alla ripartizione delle funzioni aziendali in tema di attività negoziale e alle fasi delle procedure di affidamento.
2. Potranno essere utilizzate le procedure richiamate dall'art. 59 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesse previste.

## **Titolo III – Affidamenti di rilevanza comunitaria nei settori speciali**

### **20 Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori speciali**

1. Il valore delle soglie comunitarie nel Settore speciale è stabilito dall'art. 35, comma 2 del Codice.
2. Resta fermo il recepimento automatico, da parte del presente Regolamento, di ogni successiva variazione dei predetti importi disposti dalla normativa comunitaria e nazionale.

## 21 Procedure di affidamento dei contratti di rilevanza comunitaria nei settore speciali

1. Nel caso di affidamenti riguardanti le attività previste all'art. 117 del Codice, nonché quelle ad esse strumentali e/o accessorie, la Società procede mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 7 operatori economici per forniture e servizi e 15 operatori economici per lavori, in base alle norme applicabili ai settori speciali, e in particolare al disposto dell'art. 134, o si procede in base al combinato disposto di cui agli artt. 123 comma 5 e 125 del Codice come meglio precisato di seguito.
2. Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:
  - a. interpella gli operatori inseriti nei Sistemi di Qualificazione di cui all'articolo successivo;
  - b. oppure, esclusivamente nei casi di cui all'art. 123 comma 5 e 125 del Codice, ha la facoltà di utilizzare elenchi e/o albi interni disponibili.
3. La Società ha sempre la facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso, mediante le procedure di cui all'art. 123 del Codice.

## 22 Sistemi di qualificazione

1. La Società ha aderito, mediante Protocollo di intesa, ai sistemi di qualificazione istituiti dalla Società CAP Holding S.p.A. (di seguito anche "SQ") per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali.
2. La Società utilizza i sistemi di qualificazione di CAP Holding S.p.A. avvalendosi dei relativi elenchi di operatori economici per ogni qualificazione, ai fini dello svolgimento delle proprie gare volte all'affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali, ricadenti nell'ambito delle attività negoziali per il Settore speciale e sia relativamente ai settori ordinari.
3. La Società inviterà alle procedure indette tramite SQ gli operatori economici iscritti allo stesso, senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando.
4. Gli operatori economici saranno individuati dal SQ secondo il principio di rotazione per ciascun Ambito Territoriale in cui è diviso il SQ stesso. Il principio di rotazione verrà applicato a ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie e classi secondo le regole del SQ. E' ammesso l'invito anche all'operatore economico uscente purchè i nominativi degli invitati siano stati estratti dal SQ e pertanto mediante estrazione sistemica.

## Titolo IV Affidamenti sotto soglia nei settori ordinari

### 23 Principi generali

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superi le soglie di rilevanza comunitaria stabilite in sede normativa, si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.
2. Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 36 del Codice la Società si conforma:
  - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, se applicabili, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le misure di prevenzione della corruzione previste a livello normativo e adottate dalla Società.
3. Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, la Società può procedere all'affidamento nei confronti del contraente uscente in caso di riscontrata assenza di alternative ovvero in caso di grado di soddisfazione sulle prestazioni ricevute particolarmente elevato (esecuzione a regola d'arte e/o nel rispetto dei tempi/costi pattuiti) e/o in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non risultato affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Nella determina a contrarre (che, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice o negli altri casi in cui la normativa vigente consenta l'affidamento diretto può essere contestuale all'atto di affidamento) sono esplicitate le modalità di selezione degli operatori economici e le motivazioni circa l'eventuale invito del fornitore uscente.

## 24 Le procedure di affidamento

1. Salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
- a) nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice o da norma nazionale speciale direttamente applicabile, previa adeguata motivazione, mediante affidamento diretto. L'affidamento è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisti, in qualità di RpA. L'atto di affidamento indica l'oggetto dell'affidamento stesso, l'importo, il contraente, la motivazione circa la scelta della procedura, con particolare riferimento all'economicità e dando conto del possesso dei requisiti richiesti in capo al contraente così individuato. In caso in cui non ricorra una specifica motivazione, l'affidamento diretto è disposto previa consultazione, ove esistenti, di due operatori

- economici;
- b) Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  - c) per affidamento di lavori, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. c) del Codice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, di cui all'art. 27 . L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - d) per affidamento di lavori, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del Codice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - e) per affidamento di lavori, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. d) del Codice mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.
2. In deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, la Società potrà applicare le procedure previste dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) nei limiti di importo ivi previsti, fino al 31.12.2021, ovvero alla data che potrà essere prevista da successivi e ulteriori provvedimenti di proroga e modifica ivi incluso il D. L. n. 77/2021.

## Titolo V – Affidamenti sotto soglia comunitaria nei settori speciali

### 25 Principi generali

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superi le soglie di rilevanza comunitaria stabilite in sede normativa, si osservano le disposizioni di cui al presente Regolamento

**Pagina 23 di 31**

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate sotto soglia nel Settore speciale la Società si conforma:
- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, se applicabili, con la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le misure di prevenzione della corruzione previste a livello normativo e adottate dalla Società.
3. Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, la Società può procedere



all'affidamento nei confronti del contraente uscente in caso di riscontrata assenza di alternative ovvero in caso di grado di soddisfazione sulle prestazioni ricevute particolarmente elevato (esecuzione a regola d'arte e/o nel rispetto dei tempi/costi pattuiti) e/o in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non risultato affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

## 26 - Procedura di affidamento

1. Salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, la Società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:
  - a) per affidamenti di lavori, servizi e forniture di *importo inferiore a 40.000 euro*, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. L'affidamento è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Appalti, e Acquisti, in qualità di RpA. L'atto di affidamento indica l'oggetto dell'affidamento stesso, l'importo, il contraente, la motivazione circa la scelta della procedura, con particolare riferimento all'economicità e dando conto del possesso dei requisiti richiesti in capo al contraente così individuato;
  - b) per affidamenti di lavori di *importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro* mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
  - c) per affidamenti di servizi e forniture di *importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria* ovvero per l'affidamento di lavori di *importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro*, mediante la procedura ad inviti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, per i servizi e le forniture e di almeno dieci operatori economici per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  - d) per i lavori di *importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro*, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa

consultazione, ove esistenti, di almeno dodici operatori consultati;

2. per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, condotta dal RpA, il quale promuove la previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nonché il confronto competitivo tra gli operatori consultati.
3. Gli operatori economici di cui ai commi precedenti sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici tenuti direttamente ovvero ricorrendo al sistema di qualificazione di Cap Holding S.p.A. cui al precedente articolo 22. In assenza di operatori economici risultanti da tali elenchi/sistema di qualificazione gli operatori economici saranno individuati tramite di indagini di mercato come meglio specificato al successivo art. 27.
4. Ove, a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per comprovare l'infungibilità di un approvvigionamento, nessun operatore manifesti interesse nel termine assegnato, la Società avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.
5. In deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, la Società potrà applicare le procedure previste dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) nei limiti di importo ivi previsti, fino al 31.12.2021, ovvero alla data che potrà essere prevista da successivi e ulteriori provvedimenti di proroga e modifica ivi incluso il D. L. n. 77/2021.

## 27 Indagini di mercato – Manifestazione di interesse

1. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare, l'indagine di mercato, da svolgersi in alternativa all'utilizzo di un albo fornitori o di un sistema di qualificazione, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, l'Ufficio competente, ovvero il RpA, ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati che potrebbero compromettere la posizione degli stessi sul mercato di riferimento.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri fornitori esistenti,

formalizzandone i risultati nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

3. La Società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato procedendo, oltre che a consultare operatori noti, pubblicando un avviso sul Portale Appalti della committente. La durata della pubblicazione è stabilita in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di esplorazione del mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
5. I casi in cui la Società decida di affidare un lavoro, servizio o fornitura senza estrarre gli invitati dal SQ o senza previa indagine di mercato, dovranno essere adeguatamente motivati in apposita determina del RpA.

## 28 Il confronto competitivo a seguito dell'indagine di mercato

1. Una volta conclusasi l'indagine di mercato, o consultati gli operatori iscritti nell'elenco fornitori, il RpA seleziona, in maniera non discriminatoria, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto dal presente Regolamento.
2. Qualora il numero degli operatori interessati fosse in numero non proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, il RpA potrà integrare l'elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente.
3. Il RpA invita contemporaneamente, secondo le modalità previste dal codice e dal presente regolamento, tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite altro mezzo, oppure ancora mediante mezzi di comunicazione elettronici (e-procurement) coerenti all'art. 22, della direttiva 2014/24/EU.
4. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RpA;
  - j) la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte nel rispetto della previsione dell'art. 97 comma 8 del Codice o di quelle previste dalla normativa vigente, anche in deroga all'art. 97, comma 8 del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k) il capitolato tecnico.
5. Le sedute della procedura di individuazione del contraente devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere sempre verbalizzate. Nel caso di procedura di individuazione del contraente mediante mezzi di comunicazione elettronici (e-procurement) coerenti all'art. 22, della direttiva 2014/24/EU, le sedute della procedura di selezione sono svolte secondo le specifiche modalità previste dalla relativa normativa.
6. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal RpA secondo le modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'art. 36 del Codice.

## 29 La stipulazione del contratto

- 1. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici oppure tramite scrittura privata oppure ancora con ordine inviato dalla Società ed accettato dal contraente.
- 2. La stipulazione del contratto avviene nei tempi previsti dal Codice, applicando il termine

dilatorio nei casi ivi previsti.

### 30 Offerte anomale

1. Per quanto concerne i criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale, nonché il procedimento di esclusione delle stesse trova applicazione quanto statuito dall'art. 97 del Codice. Specifiche disposizioni saranno contenute di volta in volta nei documenti di gara. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che sono affidati secondo il criterio del minor prezzo la società applica esclusivamente l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8 del Codice.
2. In ogni caso Uniacque si riserva, per tutte le procedure espletate, la facoltà di verificare la congruità di quelle offerte che abbiamo portato ad un risultato finale tale da far sorgere ragionevoli dubbi, in merito alla reale possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del Concorrente.
3. Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.

### 31 Affidamenti di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del codice.

### 32 Garanzie a corredo dell'offerta

La costituzione di garanzie a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione sarà dovuta esclusivamente laddove prevista nella lettera d'invito o nel bando di gara ed alle condizioni indicate nei predetti documenti.

## Titolo VI- Incarichi di progettazione

### 33 Procedura di affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile del procedimento di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta dal RpA.

**Pagina 29 di 31**

---

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

2. In tal caso, l'atto di affidamento diretto riporta l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Nell'atto di affidamento si può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali, anche eventualmente attingendo da apposito albo.
3. Gli incarichi di cui sopra di *importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro* sono affidati a cura del RpA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, anche attingendo da un apposito elenco, da SQ, o a seguito di indagini di mercato, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Gli incarichi di cui sopra di *importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria* sono affidati tramite le procedure ordinarie e secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.
5. In deroga alle procedure previste dall'art. 157 del Codice, la Società potrà utilizzare le procedure derogatorie previste dall'art. 1 del DL Semplificazioni, nei limiti degli importi ivi previsti e per tutta la durata prevista nel Decreto Semplificazioni o successivamente modificate ivi incluso il D. L. n. 77/2021.

## Titolo VII – Trattamento dei dati

### 34 Regole di trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati raccolti ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale da parte della Società deve avvenire in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., secondo modalità tali da garantire i diritti dell'interessato, la sicurezza dei dati nonché il rispetto delle regole di trattamento degli stessi.
2. Inoltre, la Società rispetta e si adegua agli obblighi in tema di trasparenza e di accesso civico

Pagina 30 di 31

e generalizzato previsti dalla legge e dal relativo regolamento societario.

## **Titolo VIII – Disposizioni finali**

### **35 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento deve essere pubblicato sul sito della Società nonché deve essere espressamente menzionato negli atti di ogni procedura di gara o di selezione effettuata dalla Società o da soggetti esterni affidatari della relativa attività.
2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A. del 25 giugno 2021 ed entra in vigore dal giorno di approvazione.

### **36 Controversie**

1. Al RpE è attribuito il compito di dirimere le controversie che possano insorgere con gli affidatari di contratti stipulati con la Società, allo scopo di addivenire ad una soluzione bonaria che eviti, se possibile, il ricorso all'autorità giurisdizionale, anche facendo ricorso ai rimedi alternativi previsti dal Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del soggetto affidatario, il RpE, a seguito di formale diffida inviata a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutta o parte della prestazione a spese del soggetto inadempiente, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
3. Nel caso di grave inadempimento, il RpE propone l'applicazione della procedura di risoluzione del contratto. La risoluzione viene disposta dal competente Organo Aziendale.